

Circolare n. 27
del 05/06/2013 SC-fa

Ambiente

D.P.R. n. 59 del
13/03/2013

AUA

Autorizzazione
unica ambientale
per le PMI.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2013, n. 124 (in <http://www.gazzettaufficiale.it/>), è stato pubblicato il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Il Decreto entrerà in vigore il 13 giugno prossimo, ed è attuativo dell'art. 23 contenuto nel D.L. 5/2012, cd. "Semplifica Italia" (convertito in Legge 35/2012) che ha delegato il Governo ad approvare la disciplina **dell'autorizzazione unica ambientale - AUA** per le piccole e medie imprese. Una semplificazione che vale, secondo stime del Governo, 1,3 miliardi di euro.

Il provvedimento **consente** alle PMI (definite dall'art. 2 del Decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005), nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), **di fare richiesta** allo Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap) **di un solo "visto ambientale"** al posto di una serie di "titoli abilitativi" attualmente rilasciati da Amministrazioni diverse, relativi a:

- autorizzazione agli scarichi idrici di cui alla Parte Terza (art. 124 e ss) del D. Lgs. 152/2006 -Codice ambientale-;
- comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (art. 112, D. Lgs. 152/2006);
- autorizzazione per le emissioni in atmosfera (art. 269, D.Lgs. 152/2006);
- autorizzazione generale ex art. 272 D.Lgs. 152/2006;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, Legge 447/1995, sull'inquinamento acustico;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dalla depurazione in agricoltura;
- comunicazioni alla Provincia in materia di rifiuti (autorizzazioni semplificate per autosmaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, di cui agli artt. 215 e 216 D.Lgs. 152/2006.

Le Regioni potranno estendere l'elenco ricomprendendovi, eventualmente, altre autorizzazioni.

Va evidenziato che è comunque fatta salva la facoltà dei gestori degli

impianti di non avvalersi dell'AUA nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, fermo restando che la presentazione della comunicazione o dell'istanza va fatta tramite il Suap.

Lo Sportello unico invierà l'istanza delle imprese, in via telematica, all'autorità competente: la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente, ai fini del **rilascio, rinnovo e aggiornamento** dell'AUA.

Il rilascio dell'autorizzazione dovrà avvenire entro 90 giorni dalla sua richiesta se il termine della singola autorizzazione non superava i 90 giorni.

Se invece l'AUA riguarda il rilascio di titoli abilitativi per i quali il termine era superiore, il Suap convocherà la Conferenza di Servizi e la risposta dovrà arrivare entro 120 giorni.

Nel caso in cui ci sia una richiesta di integrazione della documentazione presentata dall'impresa il termine può arrivare a 150 giorni.

La nuova autorizzazione per le PMI avrà una durata di 15 anni dalla data di rilascio e potrà essere richiesta quando arrivino a scadenza almeno due dei "titoli abilitativi" già in possesso dell'impresa, con un procedimento rispettoso del principio di proporzionalità, a seconda del settore di attività e della dimensione aziendale che ne ha fatto richiesta. Naturalmente non mancano i controlli sulle attività a maggiore impatto ambientale, come nel caso delle autorizzazioni agli scarichi contenenti sostanze pericolose.

In questo caso le imprese e i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle **attività di autocontrollo** all'autorità competente, la quale può procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell'autorizzazione.

La semplificazione è più evidente al momento del **rinnovo dell'autorizzazione, da richiedere sei mesi prima della scadenza**, soprattutto nei casi in cui non si siano verificate modifiche dell'attività d'impresa.

Il soggetto presenta all'autorità competente, tramite il Suap, un'istanza corredata di dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che sono rimaste immutate le condizioni di esercizio indicate nel corso del

procedimento di autorizzazione.

Anche in questo caso, sono previste procedure più complesse per impianti che producono scarichi pericolosi o emissioni nocive o nel caso intervengano modifiche nel processo produttivo per cui sia necessario attivare la Conferenza di Servizi.

Infine, è previsto uno stretto monitoraggio, con verifiche annuali, da parte del Ministero dell'Ambiente, in raccordo con la Conferenza unificata e sentite le Associazioni imprenditoriali, sul rilascio delle AUA (numero di domande presentate al Suap, tempi di rilascio, etc.).